

relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Ritenuto necessario nelle more del rinnovo del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, disporre con urgenza il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore, atteso che l'ulteriore decorso del tempo vanificherebbe, nel caso di specie, il concreto perseguimento delle finalità cui all'art. 2545-*septiesdecies*;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Gli gnomi del bosco segreto società cooperativa sociale», con sede in Perugia (codice fiscale n. 02507100549), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Salvatore Marchese nato a Catanzaro l'11 luglio 1977 (codice fiscale MRCSVT77L11C352F), domiciliato in Perugia, via G. B. Pontani n. 14.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 14 febbraio 2018

Il direttore generale: MOLETI

DECRETO 16 febbraio 2018.

**Riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del personale.**

IL MINISTRO  
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, concernente «Attuazione della delega di cui all'art. 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura» ed in particolare l'art. 3;

Visto in particolare il comma 1 del citato art. 3 che stabilisce che entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo l'Unioncamere trasmette al Ministero dello sviluppo economico una proposta di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali delle camere al fine di ricondurre il numero delle medesime camere di commercio entro il limite di 60, tenendo conto dei criteri ivi stabiliti;

Visto il comma 2 del medesimo art. 3 che prevede che la proposta di cui al sopra citato comma 1 deve essere corredata:

a) di un piano complessivo di razionalizzazione delle sedi delle singole camere di commercio nonché delle Unioni regionali, con individuazione delle sedi secondarie e delle sedi distaccate e, in ogni caso, con limitazione degli spazi utilizzati a quelli strettamente necessari per lo svolgimento dei compiti istituzionali, anche tenuto conto delle riduzioni e dei trasferimenti di personale derivanti dagli interventi di razionalizzazione di cui al comma 3. Nel medesimo piano devono essere, altresì, individuati le modalità ed i termini per la dismissione ovvero la locazione a terzi, mediante procedura ad evidenza pubblica, delle parti di patrimonio immobiliare non più ritenuto essenziale alle finalità istituzionali nel rispetto comunque dell'art. 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive integrazioni e modificazioni;

b) di un piano complessivo di razionalizzazione e riduzione delle aziende speciali mediante accorpamento o soppressione tenendo conto dei compiti simili che le medesime aziende svolgono o che comunque possono essere svolti in modo coordinato ed efficace da un'unica azienda; in ogni caso non possono essere istituite nuove aziende speciali, salvo quelle eventualmente derivanti da accorpamenti di aziende esistenti o dalla soppressione di unioni regionali;

Visto il comma 3 del medesimo art. 3 che prevede, infine, che la proposta di cui al comma 1 deve includere, sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, un piano complessivo di razionalizzazione



organizzativa che contiene, sulla base delle indicazioni delle Camere di Commercio:

*a)* il riassetto degli uffici e dei contingenti di personale in funzione dell'esercizio delle competenze e delle funzioni di cui all'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive integrazioni e modificazioni;

*b)* la conseguente rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dirigente e non dirigente, nonché la rideterminazione delle risorse finanziarie dei corrispondenti fondi per la contrattazione collettiva decentrata integrativa;

*c)* la razionale distribuzione del personale dipendente delle camere di commercio, con possibilità di realizzare processi di mobilità tra le medesime camere, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale, prescindendo dal nulla osta da parte della Camera di commercio cedente. Nel medesimo piano sono fissati anche i criteri per individuare il personale soggetto ai suddetti processi di mobilità, nonché l'eventuale personale soprannumerario non ricollocabile nell'ambito delle camere di commercio;

Tenuto conto della proposta trasmessa con nota n. 12872 dell'8 giugno 2017 da Unioncamere, nei termini previsti di cui al comma 1, dell'art. 3, del decreto legislativo n. 219 del 2016 e corredata dei piani di cui ai commi 2 e 3;

Visto il decreto 21 aprile 2015 con il quale il Ministro dello sviluppo economico ha istituito la nuova Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Agrigento, Caltanissetta e Trapani;

Visto il decreto 25 settembre 2015 con il quale il Ministro dello sviluppo economico ha istituito la nuova Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura Chieti Pescara;

Visto il decreto 25 settembre 2015 con il quale il Ministro dello sviluppo economico ha istituito la nuova Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale;

Visto il decreto 13 ottobre 2016 con il quale il Ministro dello sviluppo economico ha istituito la nuova Camera di commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi;

Visto il decreto 16 novembre 2016 con il quale il Ministro dello sviluppo economico ha istituito la nuova Camera di commercio industria artigianato e agricoltura Irpinia Sannio;

Visto il decreto 27 gennaio 2017 con il quale il Ministro dello sviluppo economico ha istituito la nuova Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Gran Sasso d'Italia;

Tenuto conto delle richieste pervenute dalle regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Marche, Piemonte e Lombardia;

Tenuto conto del criterio di cui alla lettera *f)*, del comma 2, dell'art. 3, del decreto legislativo che prevede la necessità di tener conto degli accorpamenti approvati con decreto e che gli stessi possono essere assoggettati ad ulteriori o diversi accorpamenti esclusivamente ai fini del rispetto del limite di 60 camere di commercio;

Ritenuto, quindi, che la richiesta della regione Friuli Venezia Giulia possa trovare accoglimento in una fase successiva alla costituzione del nuovo ente camerale Porденone - Udine;

Ritenuto che le richieste delle Regioni Marche e Sardegna possano trovare completo accoglimento alla luce dei criteri di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016;

Ritenuto che la richiesta della Regione Lombardia possa trovare accoglimento, alla luce dei criteri di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016, con particolare riferimento alla possibilità di mantenere la circoscrizione territoriale di Sondrio;

Vista la lettera *d)*, del comma 1, dell'art. 3, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, che prevede la possibilità di istituire una camera di commercio tenuto conto delle specificità geo-economiche dei territori e delle circoscrizioni territoriali di confine nei soli casi di comprovata rispondenza a criteri di efficienza e di equilibrio economico;

Ritenuto che il mantenimento della circoscrizione territoriale di Pavia non possa essere accolto alla luce del criterio di cui alla lettera *d)*, del comma 1, dell'art. 3, del decreto legislativo n. 219 del 2016;


Ritenuto che alla Camera di commercio di Sassari, in quanto circoscrizione territoriale di confine e rispondente a criteri di efficienza e di equilibrio economico, possa applicarsi la lettera *d)*, del comma 1, dell'art. 3, del decreto legislativo n. 219 del 2016;

Ritenuto che ai sensi della lettera *d)*, del comma 1, dell'art. 3, del decreto legislativo n. 219 del 2016, possa essere istituita la Camera di commercio di Rieti - Viterbo in ragione delle specificità geo-economiche dei rispettivi territori, tenuto conto della rispondenza a criteri di efficienza e di equilibrio economico;

Ritenuto che il mantenimento della circoscrizione territoriale di Verbano Cusio Ossola non possa trovare accoglimento alla luce del criterio di cui alla lettera *e)*, del comma 1, dell'art. 3, del decreto legislativo n. 219 del 2016, in quanto non rispondente a criteri di efficienza e di equilibrio economico;

Ritenuto che, ai sensi della lettera *e)*, del comma 1, dell'art. 3, del decreto legislativo n. 219 del 2016, possa essere confermata la circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Sondrio, in quanto provincia montana e rispondente a criteri di efficienza e di equilibrio economico;

Ritenuto che, ai sensi della lettera *e)*, del comma 1, dell'art. 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016, pos-



sa essere confermata la circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Nuoro, in quanto insistente in territorio montano di regione insulare, privo di adeguate infrastrutture e collegamenti pubblici stradali e ferroviari e rispondente a criteri di efficienza e di equilibrio economico;

Visto l'art. 10 della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni che stabilisce la ripartizione dei consiglieri secondo le caratteristiche economiche della circoscrizione territoriale di competenza;

Visto il comma 4, dell'art. 4, del decreto legislativo n. 219 del 2016;

Vista la legge regionale del Trentino Alto Adige 17 aprile 2003, n. 3;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il comma 5, dell'art. 3, del decreto legislativo n. 219 del 2016 che stabilisce che agli accorpamenti disposti ai sensi del comma 4 del medesimo art. 3 si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il comma 5-bis dell'art. 1 che prevede che gli atti di trasferimento gratuito di carattere patrimoniale, compresi quelli di cessione e conferimento di immobili e partecipazioni, connessi alle operazioni di accorpamento delle camere di commercio o di modifica delle loro circoscrizioni territoriali, nonché le operazioni di accorpamento delle aziende speciali, sono esenti da ogni imposta o tassa, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto;

Visto il comma 5-ter del medesimo art. 1 che stabilisce che con il decreto di cui al comma 5 è nominato per ciascuna nuova Camera di commercio un commissario *ad acta*, scelto tra i segretari generali delle camere di commercio accorpate o tra il personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche, con il compito di adottare la norma statutaria di composizione del nuovo Consiglio ai sensi dell'art. 10 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive integrazioni e modificazioni, di avviare e curare le procedure di costituzione del consiglio della nuova Camera di commercio e di attuare le azioni propedeutiche per la costituzione del nuovo ente. Il medesimo comma prevede che lo stesso decreto disciplina le modalità per la successione nei rapporti giuridici esistenti e che al commissario *ad acta* non spetta alcun compenso per l'espletamento dell'incarico;

Visto, infine, il comma 5-quater del citato articolo che prevede che eventuali procedure di rinnovo dei consigli camerali delle camere di commercio oggetto delle operazioni di accorpamento sono interrotte, ove già in corso, e comunque non avviate, a decorrere dall'adozione del decreto di cui al comma 5 e che i relativi organi continuano ad esercitare tutte le loro funzioni fino al giorno dell'insediamento del consiglio della nuova Camera di commercio;

Visto il comma 4, dell'art. 3, del decreto legislativo n. 219 del 2016 che prevede che il Ministro dello sviluppo economico, entro i sessanta giorni successivi al ricevimento della proposta da parte di Unioncamere, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede, tenendo conto della proposta di cui al comma 1, alla rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, all'istituzione delle nuove camere di commercio, alla soppressione delle camere interessate dal processo di accorpamento e razionalizzazione ed alle altre determinazioni conseguenti ai piani di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016;

Tenuto conto delle note pervenute, successivamente alla presentazione della proposta di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016, da parte delle Camere di commercio di Genova e di Riviera di Liguria Imperia La Spezia Savona, con le quali è stata manifestata la volontà delle medesime Camere di addivenire alla presenza di un numero di aziende speciali pari a due, anziché tre come rappresentato nella proposta inviata da Unioncamere sopra citata;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 agosto 2017 recante «Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio, e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale»;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 13 dicembre 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 1ª Serie speciale - Corte costituzionale n. 51 del 20 dicembre 2017;


Tenuto conto che con nota DAR 0019893 P-4.37.2.21 del 19 dicembre 2017 è stato iscritto un nuovo schema di decreto all'ordine del giorno della Conferenza Stato-regioni prevista per il giorno 21 dicembre 2017, ai fini dell'acquisizione della prescritta intesa;

Preso atto del rinvio dell'esame stabilito nel corso della riunione del 21 dicembre 2017;

Preso atto che lo schema di provvedimento è stato inserito con nota DAR 0000270 P-4.37.2.21 dell'8 gennaio 2018 all'ordine del giorno della riunione della Conferenza prevista per l'11 gennaio 2018;

Considerata la mancata intesa sancita nella riunione dell'11 gennaio 2018 (rep. atti n. 7/CSR dell'11 gennaio 2018);

Ravvisata la necessità di adottare il decreto secondo la procedura di cui al comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di dare attuazione al processo di riforma delle camere di commercio finalizzato alla razionalizzazione e riduzione dei costi del sistema camerale attraverso la ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con conseguente riduzione del numero delle Camere di commercio entro il limite di 60, la razionalizzazione e riduzione delle sedi e delle aziende speciali camerali e la definizione di un piano complessivo di razionalizzazione organizzativa;



Vista la delibera motivata del Consiglio dei ministri con la quale, ai sensi del comma 3, dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta dell'8 febbraio 2018, il Ministro dello sviluppo economico è stato autorizzato ad adottare il decreto esaminato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano recante «Riduzione del numero delle Camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del personale, a norma dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219.»;

Decreta:

Art. 1.

*Ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura mediante accorpamento*

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, le circoscrizioni territoriali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono definite nel numero di 60.

2. Sono confermate le circoscrizioni territoriali delle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui all'allegato A) che è parte integrante del presente decreto.

3. Sono istituite le nuove camere di commercio indicate nell'allegato B) che è parte integrante del presente decreto, mediante accorpamento delle camere di commercio ivi indicate. Le denominazioni delle nuove camere di commercio, le sedi legali e le sedi secondarie sono individuate nel medesimo allegato B), unitamente alla nomina del commissario ad acta per ciascun procedimento di accorpamento.

Art. 2.

*Costituzione e successione degli organi*

1. Le nuove camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui all'allegato B) sono costituite a decorrere dalla data di insediamento del nuovo consiglio camerale nominato ai sensi dell'art. 10 della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni.

2. Gli organi delle camere di commercio oggetto di accorpamento decadono, salvo quanto previsto dal comma 4, a decorrere dalla data di insediamento del consiglio camerale delle nuove camere di commercio di cui al comma 1.

3. Il collegio dei revisori dei conti delle nuove camere di commercio è costituito dal nuovo consiglio camerale tenendo conto delle designazioni richieste, ai sensi del comma 1, dell'art. 17, della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni, dai commissari ad acta nominati con il presente decreto.

4. Nel caso in cui non sia possibile costituire il collegio dei revisori della nuova Camera di commercio nella stessa data di insediamento del nuovo Consiglio, le relative funzioni sono transitoriamente svolte dal collegio dei revisori dei conti della Camera di commercio individuata quale sede legale nell'allegato B), fino al momento in cui è costituito il nuovo collegio ai sensi dei commi 1 e 3 dell'art. 17, della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 3.

*Successione nei rapporti giuridici, finanziari, patrimoniali*

1. Le nuove camere di commercio di cui all'allegato B) subentrano nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, che afferiscono alle preesistenti relative camere di commercio, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni a decorrere dal giorno successivo alla costituzione dei nuovi enti camerati.

2. I beni patrimoniali delle preesistenti camere di commercio sono trasferiti in applicazione del comma 1 al patrimonio della rispettiva Camera di commercio di nuova istituzione. Ai relativi atti di trasferimento si applicano le disposizioni di cui al comma 5-bis) dell'art. 1 della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni.

3. Il personale delle preesistenti camere di commercio è trasferito in applicazione del comma 1 alla corrispondente Camera di commercio di nuova istituzione ai sensi dell'art. 2112 del codice civile e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.


4. I regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale delle preesistenti camere di commercio restano in vigore, in quanto compatibili, sino a quando non sono adottati i corrispondenti nuovi regolamenti delle nuove relative camere di commercio.

Art. 4.

*Procedure di rinnovo dei Consigli e nomina commissario ad acta*

1. Per le camere di commercio interessate dall'accorpamento di cui all'allegato B) le eventuali procedure di rinnovo dei rispettivi Consigli sono interrotte dal 19 settembre 2017 o comunque non sono avviate dopo tale data e i relativi organi delle medesime camere continuano ad esercitare tutte le loro funzioni fino al giorno dell'insediamento del consiglio della nuova Camera di commercio.

2. I commissari *ad acta* nominati con il presente decreto ed individuati nell'allegato B) per ciascun procedimento di accorpamento hanno il compito di adottare, tenuto conto dei dati pubblicati dal Ministero dello sviluppo economico, la norma statutaria di composizione del nuovo Consiglio ai sensi dell'art. 10 della legge n. 580 del



1993 e successive integrazioni e modificazioni, di avviare le procedure di costituzione del consiglio delle relative nuove camere di commercio e svolgere tutte le azioni propedeutiche necessarie alla costituzione delle medesime, nonché di richiedere, in tempo utile per consentire la costituzione del collegio dei revisori al momento della costituzione delle nuove camere di commercio, le designazioni dei componenti del collegio dei revisori dei conti ai sensi del comma 1 dell'art. 17 della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni.

3. I commissari *ad acta* nominati con il presente decreto e individuati nell'allegato B) sono tenuti ad avviare le procedure per la costituzione del consiglio delle nuove camere di commercio, ai sensi del comma 1, dell'art. 2 del decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 156, entro il 1° marzo 2018, pena la decadenza dall'incarico e la nomina di altro commissario *ad acta* con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Stato Regioni.

4. Ai commissari *ad acta* non spetta, ai sensi del comma 5-ter dell'art. 1 della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni, alcun compenso per l'espletamento dell'incarico. Ai commissari *ad acta* è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico tenendo conto dei criteri e dei limiti definiti per gli organi camerale nel decreto adottato ai sensi del comma 2-bis dell'art. 4-bis) della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni.

#### Art. 5.

##### *Razionalizzazione delle sedi delle camere di commercio e delle unioni regionali e disposizioni in materia di unioni regionali*

1. Si approvano gli interventi di razionalizzazione delle sedi camerale e delle Unioni regionali, e le modalità per la dismissione ovvero la locazione a terzi, mediante procedura ad evidenza pubblica, delle parti di patrimonio immobiliare non più ritenuto essenziale alle finalità istituzionali, così come determinati nel piano di cui al comma 2, lettera a) dell'art. 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016.

2. Nelle circoscrizioni regionali in cui è presente un numero di camere di commercio inferiore a tre, le relative unioni regionali sono poste in liquidazione.

3. A seguito della conclusione dei procedimenti di accorpamento che interessano le camere di commercio di cui all'allegato B) al presente decreto, le nuove camere di commercio sono tenute a confermare l'eventuale mantenimento delle rispettive unioni regionali tenendo conto del disposto dei commi 1 e 1-bis dell'art. 6 della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni.

#### Art. 6.

##### *Razionalizzazione delle aziende speciali*

1. Si approvano gli interventi di razionalizzazione e riduzione delle aziende speciali così come determinati nel piano di cui al comma 2, lettera b), dell'art. 3, del decreto legislativo n. 219 del 2016, a seguito dei quali il numero delle aziende speciali è rideterminato nel numero di 58 come individuato nell'allegato C) mediante accorpamento e soppressione di aziende che svolgono compiti simili o che possono essere svolti in modo coordinato ed efficace da un'unica azienda.

2. Le camere di commercio sono tenute, entro il primo rinnovo dei loro consigli successivo all'entrata in vigore del presente decreto, a procedere ad un'ulteriore riduzione del numero delle aziende speciali individuate nel piano di cui al comma 1, tenendo conto del criterio di cui alla lettera b), del comma 2, dell'art. 3, del decreto legislativo n. 219 del 2016 e della necessità di pervenire ad un'unica azienda speciale regionale.


3. Non sono oggetto di accorpamenti o soppressioni le aziende speciali alle quali sono state conferite, ai sensi dell'art. 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e successive integrazioni e modificazioni, le funzioni e i compiti delle ex Stazioni sperimentali, nonché le aziende speciali cui sono attribuiti compiti di programmazione, coordinamento e promozione delle opere portuali (ASPO) ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive integrazioni e modificazioni.

#### Art. 7.

##### *Razionalizzazione organizzativa delle camere di commercio*

1. Sono approvate le dotazioni organiche così come determinate nel piano di cui al comma 3, dell'art. 3, del decreto legislativo n. 219 del 2016 ed individuate nell'allegato D) che è parte integrante del presente decreto.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il Ministero dello sviluppo economico, su proposta di Unioncamere, ridefinisce i servizi che il sistema delle camere di commercio è tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed economiche di cui all'art. 2 della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni e, in sede di prima attuazione del comma 4, lettera a-bis) dell'art. 18 della medesima legge, gli ambiti prioritari di intervento con riferimento alle funzioni promozionali di cui al medesimo art. 2. In caso di variazioni dei servizi, Unioncamere propone al Ministero dello sviluppo economico una nuova definizione dei medesimi e, ai fini dell'applicazione del comma 4 lettera a-bis) dell'art. 18 della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni, una proposta annuale di definizione degli ambiti prioritari di intervento.



3. Le camere di commercio di cui all'allegato A) al presente decreto, in sede di prima programmazione dei fabbisogni ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive integrazioni e modificazioni, sono tenute a rideterminare il proprio contingente di personale dirigente e non dirigente e, di conseguenza, le proprie dotazioni organiche, tenendo conto del riassetto dei servizi e degli ambiti prioritari di intervento individuati ai sensi del comma 4, lettera a-bis) dell'art. 18 della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni.

4. Le camere di commercio di cui all'allegato B) al presente decreto sono tenute, entro tre mesi dalla loro costituzione, a rideterminare, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive integrazioni e modificazioni, il proprio contingente di personale dirigente e non dirigente e, di conseguenza, le proprie dotazioni organiche tenendo conto del riassetto dei servizi e degli ambiti prioritari di intervento individuati ai sensi del comma 4, lettera a-bis), dell'art. 18 della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni.

5. Fino all'adozione degli atti di cui ai commi 3 e 4 è in ogni caso vietata, a pena di nullità, l'assunzione o l'impiego di nuovo personale o il conferimento di incarichi, a qualunque titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione.

6. Successivamente alla rideterminazione delle dotazioni organiche di cui ai commi 3 e 4, qualora dalla stessa risultassero unità di personale in soprannumero, Unioncamere:

a) individua, d'intesa con le camere di commercio, le disponibilità di posti da destinare a processi di mobilità volontaria delle unità suddette tra le medesime camere di commercio;

b) comunica al Dipartimento della funzione pubblica le unità numeriche, distinte per categoria e camera di commercio di appartenenza, costituenti le posizioni soprannumerarie residue, al fine di acquisire dal Dipartimento medesimo le disponibilità di posti da destinare alla ricollocazione di detto personale, previa ricognizione tra le amministrazioni pubbliche di cui al comma 7, dell'art. 3, del decreto legislativo n. 219 del 2016 e nei limiti di posti di cui al comma 6 del medesimo articolo;

c) assevera, nei confronti del Dipartimento della funzione pubblica e delle amministrazioni pubbliche interessate, la sussistenza di posizioni soprannumerarie nella

categoria e nella camera di commercio di appartenenza del personale che richiede il trasferimento per mobilità presso le amministrazioni suddette. Tale asseverazione è inviata anche al Ministero dello sviluppo economico.

7. All'eventuale personale soprannumerario non ricollocato, ai sensi del comma 6 entro il 31 marzo 2019, si applicano le disposizioni di cui ai commi 6 e 7, dell'art. 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016.

8. L'assunzione o l'impiego di nuovo personale o il conferimento di incarichi, a qualunque titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione è in ogni caso vietata, a pena di nullità, fino al completamento delle eventuali procedure di cui ai commi 6 e 7 nelle Regioni interessate. Il Dipartimento della funzione pubblica darà comunicazione alle camere di commercio di ciascuna Regione e al Ministero dello sviluppo economico dell'avvenuto completamento delle procedure di cui al comma 6.

Art. 8.

#### *Disposizioni finali e transitorie*

1. Con successivi eventuali provvedimenti adottati con la medesima procedura del presente decreto sono ulteriormente disciplinati, ove occorra, criteri e modalità per la successione nei rapporti giuridici esistenti.

2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Le disposizioni di cui al presente decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.


4. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto cessa l'efficacia del decreto 8 agosto 2017.

5. Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.


Roma, 16 febbraio 2018

*Il Ministro:* CALENDA

Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 2018  
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 124




<b>Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura</b>
Camera di commercio del Molise
Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini
Camera di commercio industria artigianato e agricoltura Chieti Pescara
Camera di commercio Metropolitana di Milano – Monza-Brianza – Lodi
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Gran Sasso d'Italia
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Maremma e del Tirreno
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Agrigento, Caltanissetta e Trapani
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bergamo
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brescia
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Caserta
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cosenza
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cuneo
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecce
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Messina
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Nuoro
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Palermo ed Enna
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Calabria
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Salerno
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sassari
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sondrio
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso - Belluno
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Varese
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia Rovigo Delta –Lagunare
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vicenza
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura Irpinia Sannio
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura Riviera di Liguria – Imperia La Spezia Savona
Camera di commercio industria artigianato e agricoltura Venezia Giulia (*)
Camera Valdostana delle imprese e delle professioni
(*) La circoscrizione della camera di commercio Venezia Giulia verrà modificata a seguito della delibera di accorpamento inviata ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 580/1993 e s.i.m., così come indicato nella relazione illustrativa al presente decreto.



ALLEGATO B

<b>Camere di Commercio accorpate</b>	<b>Nuova Camera di Commercio accorpata</b>	<b>Sede Legale</b>	<b>Sede Secondaria</b>	<b>Commissario ad acta</b>
Parma Piacenza Reggio Emilia	Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell'Emilia	Parma - Via Verdi 2	Piacenza - Piazza Cavalli 35 Reggio Emilia - Piazza della Vittoria 3	Dott. DALLA RIVA Michelangelo
Perugia Terni	Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell'Umbria	Perugia - Via Cacciatori delle Alpi 42	Terni - Largo Don Minzoni 6	Dott. PERA Mario
Matera Potenza	Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Basilicata	Potenza - Corso XVIII Agosto 34	Matera - Via Lucana 82	Dott. SUGLIA Patrick
Lucca Massa Carrara Pisa	Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Toscana Nord-Ovest	Viareggio - Via Leonida Repaci 16	Lucca - Corte Campana 10 Carrara - Piazza II Giugno 16 Pisa - Piazza Vittorio Emanuele II n.5	Dott.ssa MARTELLI Cristina
Alessandria Asti	Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria-Asti	Alessandria - Via Vochieri 58	Asti - Piazza Medici 8, Palazzo Borello	Dott. LIVRAGHI Roberto
Ancona Ascoli Piceno Fermo Macerata Pesaro e Urbino	Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle Marche	Ancona - Piazza XXIV Maggio 1	Ascoli Piceno - Via Luigi Mercantini 25 Fermo - Corso Cefalonia 69 Macerata - Via T. Lauri 7 Pesaro e Urbino - Corso XI settembre 116	Dott. DE VITA Michele
Arezzo Siena	Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Arezzo-Siena	Arezzo - Via Spallanzani 25	Siena - Piazza Matteotti 30	Dott. SALVINI Giuseppe
Biella e Vercelli Novara Verbanò Cusio Ossola	Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Biella e Vercelli - Novara - Verbanò, Cusio, Ossola	Vercelli - Piazza Risorgimento 12	Biella - Via Aldo Moro 15 Novara - Via degli Avogadro 4 Verbanò - Strada Statale del Sempione 4	Dott. MASERA Giampiero
Brindisi Taranto	Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brindisi - Taranto	Taranto - Viale Virgilio 152	Brindisi - Strada Statale 7, Km 7,300	Dott.ssa SANESI Claudia
Cagliari Oristano	Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cagliari-Oristano	Cagliari - Largo Carlo Felice 72	Oristano - Via Carducci 23/25	Dott. MASSIDDA Salvatore





<b>Camere di Commercio accorpate</b>	<b>Nuova Camera di Commercio accorpata</b>	<b>Sede Legale</b>	<b>Sede Secondaria</b>	<b>Commissario ad acta</b>
Como Lecco	Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como-Lecco	Como - Via Parini 16	Lecco - Via Tonale 28	Dott.ssa PULSONI Rossella
Cremona Mantova Pavia	Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cremona-Mantova-Pavia	Mantova - Via P. F. Calvi 28	Cremona - Piazza Stradivari 5 Pavia - Via Mentana 27	Dott. ZANINI Marco
Ferrara Ravenna	Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ferrara e Ravenna	Ravenna - Viale L.C. Farini 14	Ferrara - Via Borgoleoni 11	Dott. GIANNATTASIO Mauro
Frosinone Latina	Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Frosinone - Latina	Latina - Viale Umberto I n.80, n.84 e n. 66	Frosinone - Viale Roma. snc	Dott. VISCUSI Pietro
Pistoia Prato	Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pistoia-Prato	Prato - Via del Romito 71	Pistoia - Corso Silvano Fedi 36	Dott. BOSI Daniele
Pordenone Udine	Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone -Udine	Udine - Via Morpurgo 4	Pordenone - Corso Vittorio Emanuele II, n. 47	Dott.ssa PILUTTI Maria Lucia
Rieti Viterbo	Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rieti - Viterbo	Viterbo Via F.lli Rosselli 4	Rieti - Via Paolo Borsellino 16	Dott. MONZILLO Francesco
Catanzaro Crotone Vibo Valentia	Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia	Catanzaro - Via Antonio Menniti Ippolito 16	Crotone - via Antonio De Curtis 2 Vibo Valentia - Piazza S. Leoluca. Complesso Valentianum	Dott. FERRARA Maurizio




ALLEGATO C

<b>Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di</b>	<b>N° Aziende Speciali</b>
Agrigento, Caltanissetta e Trapani	1
Alessandria-Asti	1
Arezzo-Siena	1
Bari	2
Bergamo	1
Biella e Vercelli - Novara - Verbano Cusio Ossola	2
Bologna	1
Bolzano	1
Brescia	1
Brindisi - Taranto	1
Cagliari-Oristano	1
Camera di commercio del Molise	1
Camera di commercio della Romagna - Forli-Cesena e Rimini	1
Camera di commercio Metropolitana di Milano - Monza-Brianza - Lodi	3
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale	-
Camera Valdostana delle imprese e delle professioni	-
Caserta	1
Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia	1
Como-Lecco	1
Cosenza	1
Cremona-Mantova-Pavia	1
Cuneo	1
Dell'Emilia	-
Dell'Umbria	1
Della Basilicata	1
Della Maremma e del Tirreno	1
Della Toscana Nord-Ovest	1
Delle Marche	3
Ferrara e Ravenna	-
Firenze	1
Foggia	2
Frosinone - Latina	1
Genova	1
Gran Sasso d'Italia	1
Chieti Pescara	1
Irpinia Sannio	1
Lecce	1
Messina	1
Modena	-



<b>Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di</b>	<b>N° Aziende Speciali</b>
Napoli	1
Nuoro	1
Padova	1
Palermo ed Enna	-
Pistoia-Prato	-
Pordenone Udine	-
Reggio Calabria	2
Rieti - Viterbo	1
Riviere di Liguria - Imperia La Spezia Savona	1
Roma	1
Salerno	-
Sassari	1
Sondrio	-
Torino	2
Trento	1
Treviso - Belluno	-
Varese	1
Venezia Giulia	2
Venezia Rovigo Delta -Lagunare	2
Verona	-
Vicenza	1
<b>TOTALE</b>	<b>58</b>




ALLEGATO D

<b>Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di</b>	<b>Dirigenti</b>	<b>D3</b>	<b>D1</b>	<b>C</b>	<b>B3</b>	<b>B1</b>	<b>A</b>	<b>TOTALE</b>
Agrigento	3	5	-	27	18	-	-	<b>53</b>
Alessandria	1	-	13	35	-	1	-	<b>50</b>
Ancona	1	1	22	39	-	5	-	<b>68</b>
Arezzo	2	2	7	32	5	4	-	<b>52</b>
Ascoli Piceno	1	-	3	10	5	1	3	<b>23</b>
Asti	1	1	11	22	3	3	-	<b>41</b>
Avellino	1	-	15	9	2	7	3	<b>37</b>
Bari	3	13	27	86	3	8	3	<b>143</b>
Benevento	1	-	10	10	4	1	-	<b>26</b>
Bergamo	3	5	12	44	21	10	3	<b>98</b>
Biella e Vercelli	1	8	5	44	2	6	1	<b>67</b>
Bologna	4	6	36	94	5	11	-	<b>156</b>
Bolzano	4			51	48	28	9	<b>140</b>
Brescia	4	7	16	68	37	4	5	<b>141</b>
Brindisi	1	1	9	19	-	4	2	<b>36</b>
Cagliari	2	1	15	31	-	10	7	<b>66</b>
Caltanissetta	1	3	-	9	-	-	-	<b>13</b>
Camera Valdostana delle imprese e delle professioni	2	9	-	16	9	-	-	<b>36</b>
Caserta	2	2	18	25	2	7	3	<b>59</b>
Catania	2	17	-	33	-	-	-	<b>52</b>
Catanzaro	2	3	6	10	5	4	3	<b>33</b>
Chieti	3	2	7	34	1	-	1	<b>48</b>
Como	3	1	8	32	6	3	2	<b>55</b>
Cosenza	1	-	15	23	8	3	1	<b>51</b>
Cremona	1	2	11	21	8	3	3	<b>49</b>
Crotone	1	3	5	9	1	2	1	<b>22</b>
Cuneo	2	2	16	45	14	6	2	<b>87</b>
Venezia Rovigo Delta - Lagunare	4	5	31	81	-	7	4	<b>132</b>
Ferrara	2	4	10	42	1	2	-	<b>61</b>
Firenze	4	9	42	79	8	1	-	<b>143</b>
Foggia	2	6	17	27	11	3	-	<b>66</b>
Fermo	1	1	1	8	3	1	1	<b>16</b>
Frosinone	1	4	10	17	9	6	-	<b>47</b>
Genova	3	10	14	68	11	2	3	<b>111</b>
L'Aquila	1	-	5	18	8	1	2	<b>35</b>
Latina	3	5	9	27	12	6	3	<b>65</b>
Lecce	2	-	20	29	2	2	-	<b>55</b>
Lecco	1	1	6	27	1	-	1	<b>37</b>
Lodi	1	2	4	16	5	2	1	<b>31</b>
Lucca	3	4	14	40	3	5	-	<b>69</b>
Macerata	1	2	4	31	4	2	1	<b>45</b>
Mantova	3	2	7	32	8	2	3	<b>57</b>



<b>Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di</b>	<b>Dirigenti</b>	<b>D3</b>	<b>D1</b>	<b>C</b>	<b>B3</b>	<b>B1</b>	<b>A</b>	<b>TOTALE</b>
Maremma e del Tirreno	3	-	25	33	15	6	1	<b>83</b>
Massa Carrara	1	1	10	23	-	3	-	<b>38</b>
Matera	1	-	6	11	-	5	-	<b>23</b>
Messina	1	15	-	9	-	-	-	<b>25</b>
Milano	7	6	87	191	5	42	2	<b>340</b>
Modena	2	2	25	33	-	2	1	<b>65</b>
Molise	2	4	9	30	1	4	3	<b>53</b>
Monza e Brianza	3	2	12	48	-	7	-	<b>72</b>
Napoli	6	11	28	113	8	12	2	<b>180</b>
Novara	2	1	9	28	-	2	2	<b>44</b>
Nuoro	1	-	4	11	2	-	-	<b>18</b>
Oriстано	1	-	5	12	1	1	1	<b>21</b>
Padova	3	8	27	62	1	2	4	<b>107</b>
Palermo ed Enna	3	15	-	39	37	-	-	<b>94</b>
Parma	2	3	21	32	1	5	-	<b>64</b>
Pavia	1	1	8	20	11	6	2	<b>49</b>
Perugia	2	2	33	28	-	2	-	<b>67</b>
Pesaro e Urbino	2	4	11	33	2	5	1	<b>58</b>
Pescara	3	-	11	20	5	4	2	<b>45</b>
Piacenza	1	2	2	33	2	3	-	<b>43</b>
Pisa	2	1	12	29	-	10	3	<b>57</b>
Pistoia	1	3	10	28	1	4	-	<b>47</b>
Pordenone	2	3	4	26	-	3	1	<b>39</b>
Potenza	2	1	9	15	5	5	3	<b>40</b>
Prato	2	3	14	27	8	1	2	<b>57</b>
Ragusa	2	6	-	15	3	-	-	<b>26</b>
Ravenna	2	7	13	34	2	5	-	<b>63</b>
Reggio Calabria	1	5	11	21	4	3	-	<b>45</b>
Reggio Emilia	2	9	22	33	2	6	-	<b>74</b>
Rieti	1	-	6	6	3	2	-	<b>18</b>
Riviere di Liguria - Imperia La Spezia Savona	3	9	12	49	35	8	1	<b>117</b>
Roma	7	1	85	182	69	41	2	<b>387</b>
Romagna - Forli-Cesena e Rimini	3	6	27	76	13	4	-	<b>129</b>
Salerno	4	5	22	32	-	3	1	<b>67</b>
Sassari	1	1	10	22	5	7	3	<b>49</b>
Siena	2	2	9	27	3	9	-	<b>52</b>
Siracusa	1	5	-	11	1	-	-	<b>18</b>
Sondrio	1	3	5	19	4	1	1	<b>34</b>
Taranto	2	-	8	14	-	3	3	<b>30</b>
Teramo	3	-	5	16	8	6	3	<b>41</b>
Terni	1	3	8	21	-	2	2	<b>37</b>
Torino	7	11	99	169	7	15	-	<b>308</b>
Trapani	3	12	-	16	5	-	3	<b>39</b>



Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di	Dirigenti	D3	D1	C	B3	B1	A	TOTALE
Trento	4			44	60	20	12	<b>140</b>
Treviso-Belluno	4	7	25	85	6	2	3	<b>132</b>
Udine	2	3	16	40	12	3	-	<b>76</b>
Varese	3	2	16	33	6	4	2	<b>66</b>
Venezia Giulia	2	6	11	30	16	5	2	<b>72</b>
Verbano Cusio Ossola	2	-	7	18	-	2	-	<b>29</b>
Verona	4	6	23	61	6	4	2	<b>106</b>
Vibo Valentia	1	2	4	11	1	1	-	<b>20</b>
Vicenza	3	5	26	76	3	2	5	<b>120</b>
Viterbo	2	4	10	32	1	-	2	<b>51</b>
	<b>214</b>	<b>357</b>	<b>1.343</b>	<b>3.547</b>	<b>673</b>	<b>465</b>	<b>148</b>	<b>6.747</b>

18A01664

DECRETO 19 febbraio 2018.

**Sostituzione del commissario liquidatore della «Nuova Moto Laverda società cooperativa a responsabilità limitata», in Breganze.**

IL MINISTRO  
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 10 febbraio 1994, con il quale la società cooperativa «Nuova Moto Laverda Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Breganze (VI), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa con contestuale nomina del commissario liquidatore sig. Mario Bladin;

Vista la nota del 7 luglio 2017 con la quale è stato comunicato il decesso del sig. Mario Baldin;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario deceduto;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975 n. 400, delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza alla quale l'ente aderisce;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Mario Conte nato a Resana (TV) il 14 luglio 1959 (codice fiscale CNT MRA 59L14 H238S) e domiciliato in Rossano Veneto (VI), via Salute 34/1, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del sig. Mario Baldin deceduto.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 febbraio 2018

*D'ordine del Ministro  
Il Capo di Gabinetto*  
SOMMA

18A01624

